


Pubblicato il 04/07/2024

N. 03016 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 06520/2024 **REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6520 del 2024, proposto da

Antonino De Tursi, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso,
Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Immacolata Ingenito, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 1203 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione disponeva l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023 per mancanza dei requisiti di legge, nella

parte lesiva per il ricorrente;

2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito valutava la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta da parte ricorrente non conforme al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per il ricorrente;

3. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

4. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nel gravato provvedimento di esclusione della parte ricorrente l'Amministrazione afferma che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata attestata la pendenza di procedimenti giurisdizionali non rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023;

Ritenuto che, alla luce di quanto argomentato e prodotto dall'istante e in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase cautelare, tale motivazione non appare idonea a far comprendere le ragioni dell'esclusione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di misura cautelare;

Ritenuto, altresì, vista l'istanza contenuta nel ricorso, di autorizzare il ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le modalità e i termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto che la novità delle questioni trattate giustifichi la compensazione tra le parti delle spese della presente fase processuale;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 marzo 2025.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO